



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2581/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 14

15/11/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

726/14/11

PRONUNCIATA IL:

15/11/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/11/2011

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2581/11 depositato il 07/04/2011
- avverso la sentenza n° 85/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

controparte:

[Redacted]

difeso da:

[Redacted]

Atti impugnati:

DIN AUTOTUTELA n° AVV.ACC. 624752/99 I.V.A. 1990

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con avviso di accertamento parziale n. 624752/1999 emesso ex artt.55 e 54 comma 5 dpr 633/72, l'Agenzia delle entrate-Ufficio di Roma II- riscontrata la omessa dichiarazione IVA per l'anno 1990, accertava una imposta dovuta di L. 41.235.000 oltre sanzioni ed interessi. Detto avviso di accertamento puntualmente notificato non veniva impugnato nel termine di legge e, pertanto, si rendeva definitivo. Di seguito l'Ufficio iscriveva a ruolo la maggiore imposta con gli accessori di legge e l'Agente della riscossione provvedeva alla notifica della cartella di pagamento n. 097 2001 0625257331 per un importo pari a L. 131.708.000 (€ 68.022,00). In difetto di impugnazione della cartella, l'Agente della riscossione effettuava la iscrizione di ipoteca n. 25432/5696 del 14.05.2004 per € 163.684,00 a tutela del credito erariale derivante dall'accertamento IVA pari a € 60.118,07.

Venuto a conoscenza della esistenza di procedure esecutive in corso, il contribuente presentava presso l'Agenzia delle entrate istanza di annullamento dell'avviso di accertamento in via di autotutela in data 02.05.2007 la quale veniva disattesa dall'ufficio con provvedimento n. 19357/2007 del 27.11.2007 sul presupposto " che tutte le eccezioni di merito della pretesa fiscale andavano debitamente sollevate e provate in sede di ricorso nel termine legale sia contro l'avviso di accertamento sia contro la cartella di pagamento per vizi suoi propri".

Con ricorso notificato in data 29.01.2008 il contribuente impugna sia l'avviso di accertamento che la cartella di pagamento a suo tempo notificati e non impugnati nel termine di legge chiedendo l'annullamento degli atti indicati nonché del provvedimento di diniego espresso della domanda di autotutela nonché la cancellazione della ipoteca iscritta sull'immobile in [REDACTED] ereditato in morte dei genitori. Sostiene il contribuente di non avere avuto conoscenza dei predetti atti impositivi in mancanza di notifica degli stessi, sollevando, tuttavia, le eccezioni del difetto di motivazione della cartella e della mancanza del responsabile del procedimento e, nel merito, la infondatezza dell'accertamento in presenza di una attività cessata per motivi di salute. Nessuna contestazione veniva sollevata avverso il provvedimento di diniego della istanza di autotutela, limitandosi il contribuente a chiedere il suo annullamento senza specificarne i motivi.

Si costituiva l'ufficio contestando la ritualità delle contestazioni in rito e di merito specificando che gli atti impositivi erano stati tempestivamente e ritualmente notificati come da documentazione in atti; seguivano memorie illustrative del contribuente sugli stessi motivi di ricorso.

La CTP di Roma sez. 2 con sentenza n. 85/02/10 depositata 15.02.2010 accoglie il ricorso sulla considerazione che l'ufficio non aveva dato la documentazione necessaria delle avvenute regolari notifiche sia dell'avviso di accertamento che della cartella di pagamento.

Appella l'ufficio rilevando che il provvedimento di rigetto della domanda di autotutela non era atto impugnabile per consentire di riproporre, fuori tempo massimo, le eccezioni in merito agli atti impositivi resisi definitivi per mancata impugnazione nel termine come da documentazione in atti.

Resiste il contribuente insistendo sulla mancata regolare notifica degli atti impositivi e depositando un attestato medico sullo stato di salute precaria del medesimo.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello dell'ufficio è fondato e va, pertanto, accolto.

Va preliminarmente considerato che il contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 624752/1999 e la cartella di pagamento n. 097 2001 0625257331 a suo dire non notificati; mentre in ordine al provvedimento di diniego della domanda di autotutela si limita a chiederne l'annullamento senza alcuna altra specificazione o motivazione; infine riguardo alla ipoteca legale iscritta n. 25432/5696 del 14.05.2004 viene fatto cenno esclusivamente nella premessa del ricorso senza contestazioni relative alla sua presunta illegittimità e senza chiederne l'annullamento nelle conclusioni del ricorso riservate, al contrario, solamente agli atti impositivi, avviso di accertamento e cartella di pagamento.

In sintesi, il contribuente con il suo ricorso contesta i predetti atti impositivi per vizi di forma e di merito (mancata notifica rituale, mancata indicazione del responsabile, decadenza ed infondatezza) sul presupposto che il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela è stato emesso nonostante la mancata previa conoscenza degli atti impositivi.

Orbene, non si capisce come abbia fatto il contribuente ad eccepire la mancanza della indicazione del responsabile del procedimento, la intempestività della notifica degli atti impositivi e la loro infondatezza nel merito , se assume di non averne avuto la piena conoscenza per la mancata notifica. In realtà, sembra che tutte le questioni sollevate, destituite di fondamento giuridico a seguito del consolidato orientamento del giudice di legittimità in ordine alla loro irrilevanza, abbiano natura del tutto dilatoria e defatigatoria atteso che l'Ufficio ha dato ampia e precisa prova documentale della regolarità della notifica degli atti impositivi, producendo copia della relata di notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in mani proprie in data 29.06.1999, come da attestazione del messo notificatore del comune di [REDACTED], nonché copia della relata di notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 29.05.2001.

In tale situazione, a fronte di atti impositivi resisi definitivi per mancata impugnazione nel termine di legge, nessun rimedio processuale rimane a disposizione del contribuente e la conseguente iscrizione ipotecaria si appalesa del tutto legittima (a fronte di che nessuna contestazione è stata mossa dal contribuente se non quella relativa alla impossibilità di far fronte a qualsiasi pagamento attesa la cessazione dell'attività e le precarie condizioni di salute.

Invero, il contribuente ha tentato l'ultima chance: quella relativa alla istanza di autotutela.

In tale istanza, però, presentata in data 27.04.07 all'Agenzia delle entrate di Palestrina, il contribuente non fa alcun cenno ai pregressi atti impositivi non impugnati ma si limita ad addebitare la responsabilità del presunto mancato versamento dell'IVA al commercialista non più reperibile e, dichiarando di avere chiuso l'attività nel 1990 e di non avere redditi per mancanza di lavoro e di pensione, chiede all'ufficio di " riesaminare il provvedimento dell'iscrizione ipotecaria. L'Ufficio rigettando la predetta istanza di autotutela comunica al contribuente che non può procedere all'annullamento dell'atto in quanto l'iscrizione ipotecaria trova il suo titolo di legittimazione nella definitività dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento, regolarmente notificati e non impugnati nel termine di legge. Il contribuente contro tale provvedimento di rigetto non indica alcuna eccezione di rito limitandosi ad introdurre nel ricorso eccezioni di merito riguardanti gli atti impositivi pregressi adducendo la loro mancata notifica, che, come si è visto sopra, non risponde al vero essendo tali atti stati regolarmente notificati e non

impugnati. Né nella istanza di autotutela né nel ricorso introduttivo del giudizio il contribuente propone eccezioni atte a sindacare la legittimità del rigetto, che, si ripete, non contiene alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria limitandosi alla constatazione di una preclusione di ordine processuale a qualsiasi riesame del merito dell'obbligazione tributaria. In tale situazione, pertanto, la istanza di autotutela rappresenta una sorta di richiesta di riammissione in termini, in assenza di vizi sopravvenuti dell'atto o di ipotesi di errore di fatto o di calcolo, volta a dare inammissibilmente ingresso a una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. La definitività dell'atto, infatti, comporta la cristallizzazione della pretesa che non può più essere messa in discussione né mediante il diniego di autotutela né in sede di ricorso contro la cartella di pagamento.

Superata la incertezza iniziale sulla impugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela (Cass. SS.UU. n. 9669 del 23.04.2009, è stato precisato che il sindacato del giudice sul diniego deve ritenersi circoscritto alla legittimità del diniego stesso e che il contribuente può accedere all'autotutela solo in casi eccezionali quali la mancata considerazione delle doglianze esposte nella istanza o la presenza di vizi sopravvenuti dell'atto o le ipotesi di errore di fatto o di calcolo. Nella istanza il contribuente non espone alcun vizio di legittimità dell'atto di rigetto, il quale, si ripete, si limita a far rilevare che gli atti impositivi sono stati regolarmente notificati e non sono stati oggetto di tempestiva impugnazione per cui essi si sono resi definitivi; il provvedimento di rigetto non contiene alcun cenno sulla fondatezza della pretesa tributaria che possa giustificare l'intervento del giudice in modo favorevole al contribuente.

Da ultimo, la impugnabilità del provvedimento di rigetto della domanda di autotutela è confermata dalla sentenza n. 26313 del 29 dicembre 2010 la quale ha, ulteriormente, precisato che " il sindacato del mero rifiuto dell'esercizio di autotutela deve limitarsi all'esame della legittimità della condotta omissiva e non può estendersi al merito ovvero a valutare la fondatezza della pretesa tributaria del contribuente. L'eccezione fondata su un difetto di attività di autotutela da parte dell'A.F. non è idonea a svolgere efficacia nei confronti della validità di un atto impositivo".

La sentenza qui impugnata non rispetta i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazione dell'atto di rifiuto tacito od esplicito di autotutela e deve, pertanto, essere riformata in toto. Le spese di lite possono essere compensate interamente tra le parti attesa l'alterna vicenda processuale nonché la considerazione delle precarie condizioni di salute del contribuente certificate con attestato del medico curante prodotto in giudizio.

P.Q.M.

accoglie l'appello dell'Ufficio e conferma la legittimità del suo operato. *SPESE COMPENSATE*

Roma 15.11.2011

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Celliti

